

Guida per il/la convivente

Scopo della rendita per conviventi

Le coppie non sposate non sono sufficientemente protette in caso di decesso. A differenza di coniugi o partner registrati le assicurazioni sociali obbligatorie non prevedono prestazioni per il/la convivente qualora in seguito al decesso venga a mancare il reddito da lavoro. Le conseguenze si fanno particolarmente sensibili quando un/una convivente si occupa prevalentemente dei figli, mentre l'altro/a si occupa principalmente del conseguimento di un reddito. La rendita per conviventi della previdenza professionale protegge il convivente superstite con un reddito regolare.

Parità di trattamento delle convivenze

Se nel piano di previdenza è assicurata una rendita per conviventi, le convivenze (concubinati) devono essere equiparate – nella misura in cui sia auspicato dall'assicurato, dal beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità – al matrimonio o all'unione domestica registrata.

Il/la convivente deve essere notificato/a all'istituto di previdenza quando la persona assicurata è ancora in vita. In questo modo, a determinate condizioni, ha diritto a una rendita per conviventi. Il/La convivente notificato/a può essere dello stesso sesso o di sesso diverso.

Requisiti

Devono essere soddisfatti cumulativamente i seguenti requisiti:

- la dichiarazione sulla comunità di convivenza deve essere inviata all'istituto di previdenza per iscritto quando la persona assicurata è ancora in vita; e
 - entrambi i conviventi non sono sposati e non sussiste alcun legame di parentela tra loro; e
 - il convivente ha convissuto ininterrottamente con la persona assicurata defunta negli ultimi cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; e
 - il convivente superstite non percepisce già una rendita per superstiti dell'AVS/AI o di un istituto di previdenza del 2° pilastro in virtù di un matrimonio, un'unione domestica registrata o una convivenza precedente, né ha percepito alcuna prestazione in capitale in luogo di tale rendita.
-

Ammontare della rendita per conviventi

L'ammontare della rendita per conviventi corrisponde all'importo della rendita per coniugi.

Richiesta della rendita per conviventi

La domanda scritta per la riscossione di una rendita per conviventi deve essere presentata all'istituto di previdenza entro al più tardi tre mesi dal decesso della persona assicurata.

Estinzione del diritto alla rendita per conviventi

Il diritto si estingue alla fine del mese in cui il beneficiario della rendita per conviventi:

- contrae un nuovo matrimonio; o
 - dà vita a una nuova convivenza (unione domestica registrata o concubinato); oppure
 - decede
-

Documenti necessari in caso di decesso

I documenti **non devono risalire ad oltre 3 mesi**.

- Copia del certificato di morte
- Copia del certificato di stato civile del/la convivente defunto/a e del/la convivente superstite
- Copia del documento attestante i figli in comune (certificato di famiglia oppure dichiarazione di riconoscimento)
- Copia del contratto di locazione o compravendita o del certificato di domicilio
- Documentazione integrativa su richiesta dell'istituto di previdenza